

Unione dei Comuni della Romagna forlivese

Unione montana

Piazza A. Saffi n.8, 47100 Forlì

Tel. 0543/950141 Fax 0543/950137

www.romagnafortlivese.it

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 1

Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra

Comune di Predappio (cod. fisc. P.IVA), nella persona del
_____ che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di
_____ (di seguito denominata *Committente*) e

Fornitore con sede in nella persona del (legale rappresentante/procuratore speciale
....)

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto il Comune di Predappio dichiara di designare

a) ing. Stefano Fabbri (responsabile del procedimento)

b)(direttore dell'esecuzione)

c) (controllore della conformità)

3. Ai fini dell'adempimento del presente contratto il fornitore dichiara di designare

a) il sig. quale rappresentante del fornitore nei rapporti con il Committente

b) il sig. quale persona incaricata della integrazione delle attività di
progettazione.

4. È facoltà del fornitore sostituire le persone indicate nel comma precedente, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con il committente fintanto che non sia stata ad essa comunicata con garanzia di ricevuta.

5. Ai fini del presente contratto il fornitore elegge domicilio in Tel
Fax Email-pec Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono
ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di
domicilio.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto:

a) la redazione del progetto definitivo

b) la redazione del progetto esecutivo

c) la direzione dei lavori

d) l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di
Predappio, sita in Predappio all'incrocio tra viale Matteotti e via Giorgio Zoli.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il fornitore accetta espressamente ed integralmente la progettazione preliminare posta a base di gara.

Articolo 3

Modalità di esecuzione dell'attività di progettazione

1. Il fornitore deve redigere la progettazione definitiva in conformità

- con quanto già previsto negli elaborati del progetto preliminare e con quanto esplicitato nell'offerta presentata in sede di gara ed
- alle disposizioni vigenti relative agli elaborati che compongono il progetto definitivo (articoli 24-32 D.P.R.207/2010 e s.m.).

2. Qualora, prima della approvazione del progetto definitivo dovessero entrare in vigore nuove disposizioni che sostituiscono e/o integrano le disposizioni vigenti relative al progetto definitivo, il fornitore provvederà ad integrare gli elaborati rendendoli conformi alle disposizioni sopravvenute.

3. Unitamente alla relazione generale del progetto definitivo, il fornitore dovrà allegare una specifica relazione nella quale siano esplicitate le ragioni che consentono o meno

a) l'affidamento dei lavori suddiviso in 2 o più lotti funzionali e/o

b) l'affidamento, anche parziale, dei lavori unitamente alla progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 59, commi 1-bis e 1-ter D.Lgs.50/2016 e s.m..

Qualora sussistano le ragioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il fornitore provvede ad integrare gli elaborati progettuali al fine di consentire la indizione della gara d'appalto per ciascun lotto e/o per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

4. Qualora non ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma precedente, il fornitore deve redigere la progettazione esecutiva in conformità

- con quanto già previsto negli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo approvati ed
- alle disposizioni vigenti relative agli elaborati che compongono il progetto esecutivo (articoli 33-43 D.P.R.207/2010 e s.m.).

5. Qualora, prima della approvazione del progetto esecutivo dovessero entrare in vigore nuove disposizioni che sostituiscono e/o integrano le disposizioni vigenti relative al progetto esecutivo, il fornitore provvederà ad integrare gli elaborati rendendoli conformi alle disposizioni sopravvenute.

6. Qualora, dopo l'approvazione del progetto definitivo, il committente non avesse ancora trovato i fondi necessari alla copertura della spesa per l'esecuzione integrale dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione, il fornitore redigerà il progetto esecutivo relativamente ad un primo lotto funzionale per il quale vi è la copertura della spesa. La progettazione esecutiva dei successivi lotti funzionali verrà eseguita non appena il committente avrà acquisito i fondi necessari.

7. Si intende inclusa nella attività di progettazione definitiva ed esecutiva ogni modifica e/o integrazione che si renda necessaria per soddisfare prescrizioni degli enti che esprimono parere e/o intervengono alla conferenza dei servizi per la approvazione del progetto.

Articolo 4

Modalità di verifica della progettazione

1. La verifica e la validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo verrà eseguita secondo quanto previsto dall'articolo 26 D.Lgs.50/2016 nel testo che sarà vigente al momento in cui il progetto dovrà essere verificato.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e/o b), tutti i progetti esecutivi ancorchè parziali verranno verificati e validati. Qualora la progettazione esecutiva sia in tutto o in parte eseguita da altro operatore economico, al fornitore potrà essere richiesto di svolgere l'attività di supporto al RUP nella verifica del progetto esecutivo.
3. Il fornitore è tenuto ad eliminare e/o correggere tutte le non-conformità emerse in sede di verifica entro giorni dalla data del verbale di verifica.

Articolo 5

Modalità di esecuzione dell'attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1. Il fornitore svolge l'attività di direzione dei lavori in conformità alle disposizioni che saranno vigenti al momento della consegna dei lavori all'appaltatore; il fornitore si adegua anche alle pertinenti linee guida dell'ANAC.
2. Il fornitore fornisce al RUP, con cadenza mensile, la documentazione fotografica dimostrativa delle principali lavorazioni che sono in corso di esecuzione affinché il committente possa pubblicarle sul proprio sito web.
3. Il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedono a tenere aggiornato il giornale dei lavori e trasmettono al RUP, unitamente all'emissione di ciascun SAL in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, una copia del medesimo; qualora sopralluoghi e/o riunioni con le imprese esecutrici siano documentati mediante separati verbali, anch'essi devono essere trasmessi unitamente al giornale dei lavori.

Articolo 6

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale è così determinato:

	progetto definitivo	progetto esecutivo	DL	CSE	Spese generali	Totali
Edilizia E.22	103.162,33	61.500,61	100.508,47	71.420,07	42.073,94	378.665,42
Strutture S.06	57.105,67	24.308,50	42.067,64	21.741,76	18.152,95	163.376,52
Impianti IA.03	17.310,98	12.364,98	17.104,90	8.560,38	6.917,66	62.258,90
Impianti IA.02	9810,20	8918,39	12.931,65	10.702,04	5.295,29	47.657,57
Totali	187.389,18	107.092,48	172.612,66	112.424,25	72.439,84	651.958,41

2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati assumendo che i lavori di ristrutturazione siano suddivisi nelle categorie di opere E.13, S.06, IA.04 e IA.02 indicate nell'allegato 1. Ogni variazione del valore economico della singola categoria di opere che sia contenuta entro $\pm 10\%$ non determina alcuna revisione dei corrispettivi; ogni variazione che superi il $\pm 10\%$ determina la revisione dei corrispettivi limitatamente alla quota eccedente il 10% e limitatamente alle prestazioni di cui al comma 1 ancora da eseguire. Non si procede alla revisione dei corrispettivi relativi alla attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per varianti che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

3. Il corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non verrà pagato qualora tale prestazione venga affidata ad altro operatore economico congiuntamente alla esecuzione dei lavori ex articolo 59, commi 1-bis e 1-ter D.Lgs.50/2016. Qualora la progettazione esecutiva affidata congiuntamente alla esecuzione dei lavori sia parziale, al fornitore verrà riconosciuto il compenso per l'attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in misura proporzionale al valore dei lavori effettivamente progettati. Non viene riconosciuto alcun compenso per incarico parziale.

4. Il corrispettivo relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verrà ridotto in misura proporzionale al valore dei lavori effettivamente appaltati qualora, per mancanza di fondi, il committente fosse costretto ad affidare l'esecuzione parziale dei lavori oppure si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 2. Il corrispettivo per la emissione del certificato di regolare esecuzione verrà pagato solo se tale prestazione sarà richiesta al direttore dei lavori.

5. Il corrispettivo relativo al rimborso spese include anche tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale del fornitore. È escluso il rimborso di ulteriori spese necessarie per l'esecuzione del presente contratto, ancorchè documentate.

6. I corrispettivi indicati nei commi precedenti si intendono al netto di contributo Inarcassa e IVA nella misura vigente al momento della emissione della fattura elettronica.

7. I corrispettivi indicati nei commi precedenti non verranno adeguati in aumento anche nel caso in cui

- a) si verifichi quanto previsto nell'articolo 3, commi 2 e 5 e/o
- b) durante l'esecuzione del contratto, dovessero entrare in vigore nuovi parametri di determinazione dei corrispettivi e/o nuove disposizioni tariffarie.

Articolo 7

Durata del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione.
2. Il presente contratto si risolve automaticamente qualora, decorso un anno dalla ultimazione dell'eventuale primo lotto dei lavori, il committente non abbia ricevuto i finanziamenti necessari per il completamento dei lavori.

Articolo 8

Termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Il fornitore del servizio deve rispettare i seguenti termini:
 - a) la consegna del progetto definitivo entro ____ giorni dalla stipulazione del contratto

- b) la consegna del progetto esecutivo entro _____ giorni dalla comunicazione della approvazione del progetto definitivo
- c) l'aggiornamento del progetto definitivo e/o esecutivo a seguito delle prescrizioni formulate da altri enti entro _____ giorni dalla comunicazione delle prescrizioni

Articolo 9

Oneri a carico del fornitore

1. Sono a carico del fornitore i seguenti oneri:

- a) la verifica preventiva del progetto preliminare
- b) l'esecuzione dei sondaggi, verifiche e prove ritenute necessarie ai fini della redazione del progetto definitivo e/o esecutivo
- c) la consegna su supporto magnetico in formato PDF e DVG degli elaborati progettuali
- d) la consegna di copie cartacee degli elaborati progettuali in numero e formato necessario a soddisfare le eventuali richieste degli enti pubblici che devono esprimere pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati
- e) l'eventuale presentazione del progetto all'amministrazione comunale, alla cittadinanza e/o in altre occasioni pubbliche
- f) l'organizzazione di eventuali visite guidate al cantiere durante l'esecuzione dei lavori
- g) _____

2. Con la stipulazione del presente contratto, il fornitore autorizza il committente a pubblicare sul proprio sito gli elaborati progettuali redatti dal fornitore in formato PDF ovvero a riprodurli in formato cartaceo su pubblicazioni istituzionali dell'amministrazione comunale o su pubblicazioni patrocinate dall'amministrazione comunale.

Articolo 10

Oneri e facoltà a carico del Committente

1. Il committente ha facoltà di

- a) utilizzare gli elaborati progettuali redatti dal fornitore per fini promozionali e/o di marketing territoriale
- b) _____

2. Il committente si fa carico di

- a) _____
- b) _____

Articolo 11

Personale

1. Il fornitore impiega, per lo svolgimento delle attività di progettazione, le persone indicate in sede di offerta; persone diverse da quelle indicate in sede di offerta non possono sottoscrivere gli elaborati progettuali.

2. Il fornitore si fa carico di fornire al proprio personale che accede al cantiere, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo che riporti i dati anagrafici, la fotografia, la qualifica e l'impresa di appartenenza da indossare durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

3. Il Committente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il fornitore e il personale impiegato nel servizio.

Articolo 12

Prescrizioni minime di sicurezza

1. Il fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro.

2. Nell'esecuzione del presente contratto non si prevedono interferenze tra il personale dipendente del committente e quello dipendente dal fornitore. Tuttavia, qualora si dovesse verificare la situazione di interferenza, il fornitore si adeguerà alle istruzioni operative derivanti dal documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art.26 D.Lgs.81/2008 che si allega al presente contratto.

3. Il fornitore si raccorda con il responsabile del servizio prevenzione e protezione del committente per la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in caso di interferenze lavorative con il personale del committente.

Articolo 13

Subappalto e subcontratti

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 105 D.Lgs.50/2016 e s.m.

2. Sono subappaltabili solo le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

3. Il fornitore è tenuto a comunicare preventivamente la stipulazione di ogni subcontratto.

4. Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 D.Lgs.50/2016 e s.m..

5. È vietata ogni cessione del contratto.

Articolo 14

Cauzione definitiva

1. Il fornitore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva di € mediante polizza stipulata in data/2017 con la

2. Qualora nel periodo di validità del presente contratto la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, il fornitore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti del fornitore per le attività eseguite.

3. Il committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorchè parziale, per eventuali danni causati dal fornitore.

4. La cauzione definitiva verrà restituita al fornitore alla conclusione del rapporto contrattuale.

5. Qualora la cauzione sia fornita mediante polizza assicurativa o bancaria che preveda il pagamento periodico del premio, il fornitore del servizio provvede a trasmettere

periodicamente la copia della quietanza di pagamento; in mancanza della quietanza, ogni pagamento in favore del fornitore resta sospeso e non vengono riconosciuti interessi moratori.

Articolo 15

Coperture assicurative

1. Il fornitore è responsabile di tutti i danni arrecati al committente e ai terzi che siano causati nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. A tal fine l'appaltatore contrae, ad esclusivo beneficio del committente, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile che copra i danni derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Ai fini della polizza di cui al comma 1 si precisa che

- per *nuove spese di progettazione* si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dal Comune di Predappio qualora, per motivate ragioni, affidi la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al fornitore; la polizza può prevedere che il fornitore progetti nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante e, in tal caso, la polizza deve prevedere il rimborso delle spese di verifica e validazione del progetto;
- per *maggior costo* si intende la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. La polizza assicurativa è prestata per un massimale non inferiore al 20 % dell'importo dei lavori progettati. Qualora la polizza assicurativa preveda il pagamento periodico del premio, il fornitore provvede a trasmettere periodicamente la copia della quietanza di pagamento. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza assicurativa e/o delle quietanze di pagamento comporta la sospensione di ogni pagamento in favore del fornitore.

Articolo 16

Anticipazione

1. Al fornitore è erogata l'anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa e stimato in complessivi 4 anni.

Articolo 17

Contabilizzazione delle attività contrattuali e pagamenti

1. Il corrispettivo per l'attività di progettazione definitiva è liquidato in misura pari al 50% al momento della presentazione degli elaborati progettuali e nel restante 50% al momento della approvazione del progetto definitivo. Il corrispettivo per l'attività di progettazione esecutiva, qualora venga svolta dal fornitore, è liquidato in misura pari al 50% al momento della presentazione degli elaborati progettuali e nel restante 50% al momento della approvazione del progetto esecutivo. Il corrispettivo per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è liquidato, in unica soluzione, al momento della approvazione del progetto

esecutivo. Il corrispettivo per spese generali è liquidato unitamente alle liquidazioni sopra indicate.

2. Il corrispettivo per l'attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è liquidato

- a) in misura pari al 30% quando saranno stati contabilizzati all'appaltatore lavori pari almeno al 40% dell'importo del contratto di appalto
- b) in misura pari al 70% quando saranno stati contabilizzati all'appaltatore lavori pari almeno al 75% dell'importo del contratto di appalto e
- c) il restante 30% è contabilizzato dopo che il direttore dei lavori avrà consegnato al RUP il conto finale, la relazione sul conto finale, l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 102, comma 9 D.Lgs.50/2016 e s.m. nonché tutta la documentazione necessaria per il collaudo dell'opera.

3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, previa verifica della regolarità contributiva.

4. Le fatture devono indicare separatamente il corrispettivo per ciascun servizio/attività.

5. Il RUP procede alla liquidazione delle fatture del fornitore previa positiva verifica delle attività svolte.

Articolo 18

Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture del fornitore avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e comunque a condizione che il fornitore abbia fornito l'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto nonché la copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo.

2. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dagli articoli 4 e 5 D.Lgs.231/2000.

3. I pagamenti verranno disposti mediante bonifico sul conto corrente dedicato che il fornitore avrà espressamente comunicato al committente. I pagamenti restano sospesi, senza che ciò determini ulteriori diritti da parte del fornitore, fintanto che questi non abbia comunicato le modalità di riscossione.

5. Al fornitore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dalla L. 21/2/1991, n. 52 e successive modificazioni.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

2. Il fornitore dichiara che i flussi finanziari relativi al presente contratto verranno gestiti mediante il conto corrente dedicato IBAN _____; sono legittimati ad effettuare operazioni sul suddetto conto corrente le seguenti persone:

Nome e cognome

Cod. Fisc.

Nome e cognome

Cod. Fisc.

3. Il fornitore si impegna a comunicare al committente ogni variazione che dovesse intervenire relativamente a quanto indicato nel comma precedente.

Articolo 20

Certificato di verifica di conformità

1. Il certificato di verifica di conformità, relativamente alla attività progettuale, potrà essere emesso solo a seguito della positiva verifica e validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo (qualora sia redatto dal fornitore). Il certificato di verifica di conformità, relativamente alla attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, potrà essere emesso solo dopo l'emissione del certificato di collaudo dei lavori ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 21

Penali

1. In caso di inadempimento da parte del fornitore, si applicano le seguenti penali:

€ _____,00/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'articolo 4, comma 3

€ _____,00/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)

€ _____,00/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'articolo 6, comma 1, lettera c)

€ _____,00/giorno per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti di cui all'articolo 5, comma 3

2. Le penali di cui al comma precedente vengono trattenute sulla prima liquidazione successiva, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni del fornitore.

4. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento delle prestazioni contrattuali e che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità.

5. L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'amministrazione.

Articolo 22

Risoluzione anticipata del contratto

1. La Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta e preavviso di trenta giorni, nei casi di cui all'articolo 108 D.Lgs.50/2016 e s.m. nonché nel caso in cui le penali applicate abbiano raggiunto il valore del 10% dell'importo contrattuale indicato nell'articolo 6, comma 1,

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato dei danni subiti dal committente a causa dello scioglimento del contratto.

3. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dal fornitore per rifiutare o ritardare la consegna degli elaborati progettuali già richiesti dal committente.

Articolo 23

Fallimento del fornitore

1. In caso di fallimento o altre procedure concorsuali a carico del fornitore ovvero di provvedimenti di sospensione e/o cancellazione e/o radiazione dall'albo professionale, il committente si riserva di risolvere il contratto, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs.50/2016.

Articolo 24

Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

2. Saranno comunque a carico dell'appaltatore le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie.

3. Sono pure a carico dell'appaltatore la tassa di registrazione ed i diritti di segreteria se ed in quanto dovuti.

Articolo 25

Controversie

1. Il committente, in relazione alle riserve formulate dal fornitore, si riserva di attivare il procedimento di accordo bonario di cui agli articoli 205-206 D.Lgs.50/2016.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

3. Quale che sia l'oggetto della controversia il fornitore rinuncia espressamente ad esercitare azioni possessorie o cautelari sui beni mobili ed immobili della Committente fino alla definitiva conclusione del primo grado di giudizio.

Articolo 26

Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non siano materialmente allegate al presente documento:

- a) tabella di determinazione dei corrispettivi posta a base di gara
- b) offerta tecnica ed economica
- c) garanzia definitiva
- d) elaborati del progetto preliminare posto a base di gara
- e) progetto Istituto Parri
- f) programma di valorizzazione dell'ex Casa del fascio e dell'ospitalità di Predappio
- g) ricerca storica prof. Ulisse Tramonti
- h)

.

2. La documentazione di cui al comma precedente, sottoscritta in originale dall'appaltatore resta depositata presso la al Prot. /2017 e non viene allegata al presente atto del quale tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale con espressa dichiarazione

dell'appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa e rinuncia di qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 27

Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto

a) delle finalità del contratto e

b) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2. Qualora l'appaltatore rilevi incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali è tenuto ad evidenziarle tempestivamente al RUP e attivare la procedura di cui all'art.164 D.P.R.207/2010.

3. Qualora l'appaltatore, pur potendo rilevare incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, ometta di attivare la procedura di cui all'art.164 D.P.R.207/2010, decade dal diritto di poter richiedere maggiori compensi e/o danni.

Articolo 28

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare il D. Lgs.18/4/20016, n.50 e s. m, il D.P.R. 5/10/2010, n.207 e le relative linee guida ANAC.

Comune di Predappio

Fornitore

Ai sensi dell'art.1341 C.C., l'appaltatore approva espressamente le clausole di cui agli articoli 6, commi 2-7, 7, comma 2, 17, commi 1-2, 18, comma 1, 22, comma 1, e 27, comma 3.

Comune di Predappio

Fornitore

Allegati

1. Tabella di determinazione dei corrispettivi posta a base di gara
2. Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara
3. Garanzia definitiva
4. elaborati del progetto preliminare posto a base di gara
- 5.